

SET INFORMATIVO ASSISTENZA

TRUCK

DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE (DIP)

DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE
AGGIUNTIVO
(DIP AGGIUNTIVO)

CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE E
GLOSSARIO

INFORMATIVA PRIVACY

Edizione 07/2022



INSURANCE



Impresa: Insurance JSC DallBogg: Life and Health
Prodotto: ASSISTENZA TRUCK

Insurance JSC DallBogg: Life and Health è una Compagnia di Assicurazione operante in Libera Prestazione di Servizi in Italia, con numero di iscrizione II.01368 nell'Albo Imprese IVASS

Il presente Documento Informativo Precontrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del prodotto: si deve fare riferimento alla scheda di polizza per la totalità delle stesse.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia di Assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di assistenza "Assistenza Truck" relativamente a veicoli con massa superiore, a pieno carico, di 3,5 tonnellate ma inferiore o uguale a 44 tonnellate (ad esclusione dei veicoli classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'art.47 del Codice della Strada).



Che cosa è assicurato?

L'assistenza sul veicolo identificato in polizza in tre formule di garanzia (Silver, Gold e Platinum) che prevedono prestazioni di carro attrezzi, dépannage, ed altre garanzie di assistenza accessorie.

Nello specifico la formula Silver prevede:

- prestazioni di assistenza al veicolo in caso di incidente stradale;
- traino;
- dépannage;
- indennizzo spese di rientro;
- recupero del veicolo a seguito di incidente stradale.

La formula Gold in aggiunta alle prestazioni della garanzia Silver prevede:

- prestazioni in caso di guasto meccanico
- trasporto del veicolo ritrovato a seguito di furto;
- noleggio veicolo sostitutivo;
- spese di soggiorno.

La formula Platinum prevede le garanzie come la formula Gold ma con limiti più elevati.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione Danni di Assistenza "Assistenza Truck" i seguenti veicoli:

- X con massa a pieno carico superiore a 44 tonnellate;
- X a noleggio;
- X per prestazioni in paesi in belligeranza;
- X che costituiscono mezzi eccezionali.

Ci sono limiti di copertura?

Tutte le prestazioni non sono dovute



- per veicoli con massa inferiore o pari, a pieno carico, di 3,5 tonnellate e superiore a 44 tonnellate,
 - nel caso in cui il veicolo si trovi al di fuori del territorio italiano (se il veicolo da soccorrere si trova in paesi dell'Unione Europea e in Svizzera) Dallbogg, pur non rilasciando una prestazione diretta, riconosce un indennizzo a seguito dell'intervento del soccorritore locale come da condizioni di polizza
 - per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti,
 - per sinistri avvenuti durante lo stato di guerra,
 - per sinistri avvenuti durante la rivoluzione,
 - per sinistri avvenuti durante i saccheggi,
 - per sinistri avvenuti durante eventi sociopolitici quando sono equiparabili a catastrofe,
 - per sinistri avvenuti durante i terremoti,
 - per sinistri avvenuti durante fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo,
 - per sinistri avvenuti a seguito di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - per sinistri avvenuti con dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
 - per sinistri avvenuti a causa di abuso di alcolici o psicofarmaci nonché derivanti dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - per sinistri avvenuti a causa della non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
 - per interventi non autorizzati dalla centrale operativa;
 - per interventi sulle strade non raggiungibili dal mezzo di soccorso;
 - in caso di fermo amministrativo, sequestro o ricovero del veicolo presso un deposito giudiziario.
- Sono altresì esclusi le auto d'epoca, i taxi ed i veicoli da gara PER LE PRIME 48 ORE IN CASO DI COPERTURA NON CONTESTUALE CON LA GARANZIA RCA



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre in Italia e nei paesi dell'Unione Europea e Svizzera.



Che obblighi ho?

Quando si stipula il contratto, si ha il dovere di comunicare tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del rischio. Inoltre si deve tempestivamente comunicare a Dallbogg tutte le eventuali variazioni che si presentino in corso di contratto (es. alienazione ed acquisto di un nuovo veicolo). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza all'intermediario che ha in carico il contratto; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze. Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto. Si può chiedere la rateazione semestrale. Si può pagare il premio tramite diverse modalità: assegno bancario o circolare, bonifico verso Agenzia, bancomat o carta di credito, SDD, vaglia postale oppure con denaro contante (in quest'ultimo caso nei limiti previsti dalla legge). Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha normalmente durata annuale ed è valido dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sulla polizza e termina alle ore 24 del giorno di scadenza senza necessità di disdetta.

Si può sospendere il contratto, in caso di inutilizzo del veicolo, ma in tale periodo il veicolo è privo di copertura assicurativa. Con la riattivazione la copertura riprende effetto e la scadenza della polizza verrà posticipata per il periodo corrispondente a quello di sospensione.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non necessita di preventiva disdetta, in quanto non prevede il tacito rinnovo.

Si può inoltre annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita (o consegna in conto vendita), furto, rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi si è tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto di eventuali contributi e/o imposte.

ASSICURAZIONE DANNI



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione ASSISTENZA

Impresa: Insurance JSC DallBogg: Life and Health
Prodotto: ASSISTENZA TRUCK

Data di realizzazione: 4 novembre 2020

Data di aggiornamento: 01 luglio 2022 (il presente DIP Aggiuntivo Assistenza è l'ultimo disponibile pubblicato)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP DANNI), al fine di aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Insurance JSC Bogg Life and Health (con sede in AD One G.M. Dimitrov blvd. 1172 – Sofia Bulgaria, Trade Registry UIN. 200299615 VAT n. BG200299615 - Impresa autorizzata all'esercizio di distribuzione assicurativa in Libera Prestazione dei Servizi (LPS), iscritta all'albo delle Imprese di assicurazione con il numero II. 01368 - Codice Impresa ISVAP n. 40667 - iscrizione ANIA n. 0920; tel. + 359 070016406; sito internet: www.dallbogg.it, e-mail: info@dallbogg.it Pec: sinistriddallbogg@legalmail.it

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2021, il patrimonio netto della Compagnia è pari a 31,7milioni di Lev bulgari (BGN) pari a circa 16,2 milioni di Euro, con capitale sociale, interamente versato, pari a 20,3 milioni di BGN equivalenti a circa 10,3 milioni di Euro e totale delle riserve patrimoniali, pari a 2,1 milioni di BGN equivalenti a circa 1,1 milioni di Euro. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (Solvency Capital Requirement - Requisito Patrimoniale di Solvibilità) è pari al 105,83% (67,8 milioni di BGN pari a 37,4 milioni di Euro), mentre il Minimum Capital Requirement (Requisito Patrimoniale Minimo) è pari al 350,31% (20,5 milioni di BGN equivalenti a 10,4 milioni di Euro). La relazione finanziaria è disponibile sul sito diDallbogg, all'indirizzo <https://dallbogg.com/en/about-us/corporate-governance/>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Garanzie di base (Silver)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Garanzia Gold	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Garanzia Platinum	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Che cosa non è assicurato?

Limitazioni, esclusioni	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
--------------------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Dove vale la copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al **Numero 06 9480 1145** oppure, in caso di impossibilità a comunicare telefonicamente, può inviare una E-Mail a info@services.com

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

Il tipo di assistenza di cui necessita.

Nome e Cognome

Numero di Polizza

Numero di targa del veicolo

Modello del veicolo

Indirizzo del luogo in cui si trova

Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Permettere alla struttura organizzativa di effettuare la prestazione diretta o effettuare il rimborso delle somme nei limiti del presente contratto.

PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Il Cliente ha diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto in tutti i casi di cessazione del rischio. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione.
Indennizzo	In caso di prestazioni indirette con indennizzo, l'Assicurato deve presentare la richiesta di indennizzo alla Società.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non è consentita la sospensione dei contratti di durata inferiore all'anno, né di veicoli di interesse storico e polizze flotta; la sospensione non è possibile neppure in caso di furto, che costituisce ai sensi delle pattuizioni precedenti causa di risoluzione del contratto. La sospensione postula la cessazione temporanea di ogni garanzia di cui al presente contratto.



Come posso disdire la polizza?

Disdetta	Il contratto non necessita di preventiva disdetta, in quanto non prevede il tacito rinnovo. Si può inoltre annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita (o consegna in conto vendita), furto, rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi si è tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto di eventuali contributi e/o imposte.
Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/ra INSURANCE JOINT-STOCK COMPANY DALLBOGG Life & Health - AD One G.M. Dimitrov blvd. 1172 - SOFIA BULGARIA
Risoluzione	Furto o appropriazione indebita del veicolo assicurato, ovvero per distruzione, esportazione definitiva, ovvero per demolizione del veicolo assicurato. Alla perdita di possesso per appropriazione indebita.
Annullamento	Si può inoltre annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita (o consegna in conto vendita), furto, rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi si è tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto di eventuali contributi e/o imposte.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il contratto è rivolto ai proprietari o utilizzatori di autocarri posti in circolazione su aree ad uso pubblico, per le quali vige l'obbligo legale di assicurazione.



Quali costi devo sostenere?

Il premio viene determinato sulla base dei parametri del veicolo e il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Dallbogg all'Intermediario. In aggiunta al premio come sopra indicato, il Contraente deve versare alla Compagnia un contributo aggiuntivo fisso annuo lordo (costo accessorio) di € 5,00. In caso di frazionamento del premio, il costo accessorio viene rateizzato come il premio.

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per e-mail: reclamidallbogg@legalmail.it

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Diodea Italy S.r.l. Via Arno n. 74 – 00198 Roma o alla pec reclamidallbogg@legalmail.it Telefono +39 02 4953 4085

Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.dallbogg.it sezione dedicata ai Reclami

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:

il numero di polizza o il numero di sinistro;

il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;

ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internalmarket/finnet/index_en.htm).

In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;

copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	<p>L'esperimento dell'azione giudiziaria è subordinato, quale condizione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con l'assistenza di un legale.</p> <p>L'esperimento dell'azione giudiziaria per far valere la sua pretesa è subordinato, quale condizione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con l'assistenza di un legale. La richiesta di stipulazione della convenzione andrà indirizzata a: e-mail reclami@dallbogg.it</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSISTENZA
COMPRESIVE DI

ASSICURAZIONE
TRUCK
GLOSSARIO

ASSICURAZIONE
ASSISTENZA

Edizione 07/2022



INSURANCE

INDICE DEI CONTENUTI

Glossario	2
Condizioni Generali di Assicurazione	3
ART. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; diminuzione o aggravamento del rischio	3
ART. 2 - Estensione territoriale e legge applicabile	3
ART. 3 - Durata del contratto, decorrenza della garanzia e pagamento del premio; proposta di rinnovo	3
ART. 4 - Gestione del contratto	4
ART. 5 - Obblighi del Contraente e dell'Assicurato in caso di sinistro	6
ART. 6 - Modifiche dell'assicurazione	6
ART. 7 - Assicurazione presso diversi assicuratori	6
ART. 8 - Oneri fiscali e costi accessori	6
ART. 9 - Foro competente	6
ART. 10 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	6
ART. 11 - Reclami	6
ART. 12 - Rinvio alle norme di legge	7
SEZIONE A - GARANZIA ASSISTENZA	7

GLOSSARIO

Assicurato: il soggetto i cui interesse e patrimonio sono protetti dall'assicurazione nei limiti di legge e di cui al presente contratto di assicurazione; nel contratto RCA, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è protetta dal contratto in tali limiti.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Beneficiario: soggetto diverso dall'assicurato che ha diritto di esercitare i diritti di cui al contratto di assicurazione.

Codice della Strada (CdS): il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e ss modifiche

Codice delle Assicurazioni (CAP): il Codice delle Assicurazioni Private, il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e ss modifiche.

Contraente: la persona fisica o giuridica o il soggetto avente personalità giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Costi accessori: sono i costi fissi a carico del Contraente per l'emissione del contratto assicurativo e delle relative quietanze.

Danno – Diminuzione patrimoniale subita dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.

Danno parziale – Danno le cui spese di riparazione sono inferiori al valore commerciale che il veicolo aveva nel momento in cui si è verificato il sinistro.

Danno totale – Danno le cui spese di riparazione sono uguali o superiori al valore commerciale che il veicolo aveva nel momento in cui si è verificato il sinistro.

Dolo: la volontarietà della condotta. In caso di sinistro la volontarietà di provocare l'evento.

Franchigia: quota parte del danno, ove contrattualmente stabilita, che rimane a carico dell'assicurato.

Massimale: la massima esposizione dell'assicurazione in caso di sinistro, di cui all'art. 128 del CAP ovvero le maggiori somme pattuite contrattualmente con il Contraente / Assicurato.

Parti: soggetti destinatari della disciplina contrattuale, cioè Contraente / Società.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Proprietario: l'intestatario al PRA, colui che risulti quale conduttore per locazione finanziaria o colui che possa legittimamente dimostrare la proprietà.

Risarcimento/Indennizzo/Rimborso: la somma dovuta dalla società al all'assicurato in caso di sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

Società/Impresa: Insurance JSC DallBogg: Life & Health, Trade Registry UIN 200299615, VAT number BG200299615.

Struttura Organizzativa per la Garanzia Assistenza: La struttura di Srl con sede in Milano – Corso di Porta Venezia n. 37 –, costituita da: sistemi, reti, responsabili e personale (tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Veicolo: uno dei beni mobili registrati indicato nella scheda di polizza con massa a pieno carico non superiore a 44 tonnellate.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; diminuzione o aggravamento del rischio

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente, che con la firma della polizza ne conferma la veridicità e se ne assume la responsabilità, in conformità al disposto di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Ai fini dell'applicazione di dette norme nella polizza sottoscritta dal Contraente sono individuati ed esplicitati gli elementi che la Società ritiene influenti in ordine alla valutazione del rischio. L'individuazione di detti elementi non ha, peraltro, valore di elencazione tassativa.

Avvertenza: le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato, anche colpose, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e / o sul calcolo del premio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa del contratto di assicurazione.

Nell'ipotesi di diminuzione del rischio (eccezion fatta per quanto previsto per l'ipotesi di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato) la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ex art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al diritto di recesso.

ART. 2 - Estensione territoriale e legge applicabile

Il presente contratto è interamente regolato dalla legge italiana.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana e per il territorio degli stati dell'Unione Europea e Svizzera.

ART. 3 - Durata del contratto, decorrenza della garanzia e pagamento del premio; proposta di rinnovo

La copertura assicurativa Assistenza ha durata annuale.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono state pagate; **altrimenti l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio ovvero della rata di premio. Nel caso in cui la data di decorrenza iniziale di cui sopra sia differente da quella di decorrenza dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto (RCA) la copertura avrà efficacia a far data dalle ore 24:00 del secondo giorno successivo al pagamento del premio iniziale.**

Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:

- assegno bancario postale o circolare recante clausola di non trasferibilità, intestato alla Società ovvero all'intermediario espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale ovvero sistema di pagamento elettronico, se il relativo supporto è previsto tramite l'intermediario;
- per contanti, sino ad un limite su base annua di € 3.000,00 (tremila/00) per la garanzia RCAuto.

I premi debbono essere pagati all'Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato ovvero direttamente alla Società.

Il premio è sempre interamente dovuto, anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.

Fermo quanto previsto dai commi che precedono e che il presente contratto non è tacitamente rinnovabile, la Società potrà formulare al Contraente una proposta di rinnovo del contratto, mettendo a disposizione del Contraente l'indicazione del nuovo premio per l'annualità successiva, per le medesime condizioni e garanzie di cui al contratto cessato. La volontà del Contraente di procedere al

rinnovo del contratto si considererà esplicitata per il tramite del pagamento del premio nel termine di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto.

ART. 4 - Gestione del contratto

1. Trasferimento della proprietà del veicolo / cessazione della qualifica di intestatario al PRA
In caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società. La Società in tale ipotesi adotterà una delle seguenti soluzioni su richiesta del Contraente:

- Sostituzione del veicolo assicurato con altro veicolo

Qualora l'Assicurato che ha alienato il veicolo chieda che il contratto venga reso valido per altro veicolo di sua proprietà / di cui sia intestatario al PRA, ovvero per altro veicolo non precedentemente assicurato di proprietà del coniuge in comunione dei beni o, in caso di società di persone, di una o più delle persone che la compongono e viceversa, si procederà al passaggio del contratto ed al conguaglio del maggior premio eventualmente dovuto sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito ed al rilascio di nuovo certificato. Su richiesta del Contraente la Società provvederà al rimborso dell'eventuale parte di premio eccedente, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e dei diritti di cui sopra; detta ipotesi non interrompe il periodo di osservazione in corso e resta ferma la scadenza annuale ovvero quella maggiore pattuita.

- Cointestazione della proprietà del veicolo senza sostituzione dello stesso

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, la Società procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio di nuovo certificato, mantenendo in capo al nuovo proprietario del veicolo il diritto alla conservazione della classe di meritovigente sul contratto sostituito. Diversamente, nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da un singolo proprietario ad una pluralità di intestatari, la Società procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio di nuovo certificato.

- Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con contestuale cessione del contratto di assicurazione, la Società, previa **comunicazione relativa alla cessione da parte del venditore cedente**, prenderà atto della cessione mediante l'emissione di appendice o nuova polizza, rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti.

Per i contratti con frazionamento del premio, l'alienante è tenuto al pagamento delle rate di premio fino al momento della predetta comunicazione.

Il contratto ceduto si estingue alla prima scadenza di anno o frazione di anno. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

- Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Contraente documenti l'avvenuta alienazione del veicolo, la Società provvederà - a decorrere dal giorno in cui il Contraente consegna la predetta documentazione - all'annullamento del contratto e alla restituzione al Contraente:

- della parte di premio netto pagata e non goduta **che non sia stata oggetto di sinistri** nel periodo di assicurazione in corso.

Per i contratti con frazionamento del premio, la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

- Sospensione del contratto

In caso di alienazione del veicolo senza sostituzione con un altro o senza cessione del contratto, è ammessa la sospensione della garanzia.

La prima sostituzione nell'arco dell'annualità assicurativa è a titolo gratuito; nel caso di ulteriori sostituzioni nell'arco dell'anno, La Società percepirà per ogni sostituzione € 25,00 a titolo di diritti di emissione. Il Contraente che intende procedere alla sospensione del contratto, ne ha facoltà regolata come segue.

Le disposizioni del presente articolo si intendono valide - in quanto applicabili - anche nel caso in cui il veicolo sia stato consegnato in conto vendita.

4.2 Risoluzione del contratto per furto o appropriazione indebita del veicolo assicurato, ovvero per distruzione, esportazione definitiva, ovvero per demolizione del veicolo assicurato

In caso di furto o di appropriazione indebita del veicolo, il Contraente deve darne immediato avviso alla Società, fornendo copia della relativa denuncia presentata innanzi l'Autorità Competente.

A partire dalle ore 24.00 del giorno della denuncia la Società provvede all'annullamento del contratto ed alla restituzione al Contraente della parte di premio non usufruita. Relativamente alla perdita di possesso per appropriazione indebita, la Società darà corso all'annullamento del contratto solo ove sussistano e siano chiaramente documentati i presupposti del reato e, pertanto, sussista la prova che la circolazione del veicolo avvenga senza il consenso dell'Assicurato.

Nel caso di cessazione del rischio per distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del PRA a certificazione dell'avvenuta restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Nelle ipotesi di distruzione, demolizione ovvero esportazione definitiva del veicolo la Società adatterà una delle soluzioni che seguono:

- Sostituzione con altro veicolo

Qualora il Contraente chieda che il contratto stipulato per il veicolo distrutto, demolito, esportato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà ovvero per altro veicolo non precedentemente assicurato di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni ovvero in caso di società di persone di una o più persone che la compongono e viceversa, si procederà al conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata dalla Società al contratto sostituito ed al rilascio di nuovo certificato.

- Risoluzione del contratto

A partire dalle ore 24.00 del giorno della consegna dei documenti di cui sopra la Società provvede all'annullamento del contratto ed alla restituzione al Contraente della parte di premio non usufruita al netto delle imposte.

- È ammessa la sospensione del contratto, regolata come segue.

4.3 - Sospensione del contratto

Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto deve darne formale comunicazione alla Società, restituendo certificato, nonché eventuale contrassegno se non dematerializzato e carta verde. La sospensione ha inizio dalla data di consegna dei predetti documenti. Il contratto relativo al rischio per la responsabilità civile in corso al momento della sospensione dovrà avere durata non inferiore ad un giorno; dal momento dell'inizio del periodo di copertura vienesospeso il periodo di sospensione che inizierà a decorrere di nuovo al momento di riattivazione della garanzia.

Non è consentita la sospensione dei contratti di durata inferiore all'anno, né di quelli relativi a veicoli di interesse storico e polizze flotta; la sospensione non è possibile neppure in caso di furto, che costituisce ai sensi delle pattuizioni precedenti causa di risoluzione del contratto. La sospensione postula la cessazione temporanea di ogni garanzia di cui al presente contratto.

La riattivazione avviene tramite sostituzione del contratto, a condizione che siano rimasti invariati il proprietario ed il Contraente, per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà; in quest'ultima ipotesi la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all'estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso è applicata la **tariffa mantenendo in vigore quella sul contratto sospeso** e la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi per i motocicli e ad un mese per tutti gli altri veicoli sospendibili.

Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi per i motocicli e ad un mese per tutti gli altri veicoli sospendibili, la Società non procede alla proroga della scadenza, né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione.

Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si risolve e la parte di premio non goduta resta acquisita alla Società; se il Contraente, entro l'anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all'avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo

assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, il contratto viene risolto dal giorno successivo a quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La prima sostituzione nell'arco dell'annualità assicurativa è a titolo gratuito; nel caso di ulteriori sostituzioni nell'arco dell'anno, La Società percepirà per ogni sostituzione € 25,00 a titolo di diritti di emissione.

ART. 5 - Obblighi del Contraente e dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento dell'obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto. Riferimenti: **DIODEA ITALY S.r.l., Via Arno 74 – 00198 Roma; pec sinistridallbogg@legalmail.it**

ART. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere stipulate e provate per iscritto.

ART. 7 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il contraente e/o l'assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio.

In caso di sinistro, il contraente e/o l'assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri: a norma dell'art. 1910 del Codice Civile può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Se il contraente e/o l'assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, l'impresa non è tenuta a pagare l'indennizzo.

ART. 8 - Oneri fiscali e costi accessori

Gli oneri fiscali, i costi accessori e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente / Assicurato.

ART. 9 - Foro competente

Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente.

ART. 10 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio della procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli organismi di mediazione della provincia di residenza dell'Assicurato o comunque più vicini alla residenza dell'Assicurato.

La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri R.C.Auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell'informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori.

ART. 11 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Diodea Italy.S.r.l..

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è:

DIODEA ITALY S.r.l., Via Arno 74 – 00198 Roma; pec reclamidallbogg@legalmail.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

ART. 12 - Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Resta inteso inoltre che si applicano direttamente al presente contratto - anche a modificazione e abrogazione delle Condizioni Generali di Assicurazione - tutte le leggi e i regolamenti, nonché le disposizioni cogenti dell'IVASS, che entreranno in vigore durante il periodo di validità del contratto medesimo, in particolare le norme e i regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE A – GARANZIA ASSISTENZA

PREMESSA

L'Impresa per l'erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale di una Struttura Organizzativa Esterna.

L'Impresa per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di SRL con sede in Milano (Corso Venezia, 37, Milano).

ART. 13 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In forza di una specifica convenzione stipulata tra l'Impresa e srl, in caso di sinistro sono garantite all'Assicurato le prestazioni di Assistenza indicati nell'articolo 59. In caso di sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle prestazioni o fornirà le istruzioni del caso.

ART. 14 – PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le seguenti prestazioni:

OPZIONE SILVER

TRAINO

Qualora il veicolo, a seguito di incidente/sinistro stradale, abbia subito danni tali da non potersi muovere autonomamente, Dallbogg, tramite la Struttura Organizzativa, invierà sul luogo di fermo un mezzo di soccorso per trainare il veicolo gratuitamente e senza limite chilometrico fino al più vicino centro di assistenza convenzionato; nel caso in cui l'assicurato volesse trainare il veicolo presso un diverso centro riparazioni, il chilometraggio incluso nel servizio sarà di 50 km dal luogo di fermo; nel caso in cui il luogo di fermo sia su una strada a pedaggio (autostrada o tangenziale), il chilometraggio incluso nel servizio sarà di 40 km dalla prima uscita disponibile. Nessun altro costo verrà richiesto all'assicurato nel raggio chilometrico indicato. I chilometri che eccedono il raggio suindicato saranno a carico dell'Assicurato secondo le tariffe nazionali vigenti e comunicate dalla Centrale Operativa al momento della richiesta di soccorso.

Le spese di traino saranno, altresì, a carico del Cliente/conducente assicurato con Dallbogg qualora il veicolo abbia subito il sinistro, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). A meno che non sia diversamente previsto, nel caso in cui il veicolo del Cliente/conducente assicurato con Dallbogg sia munito di gancio di traino e, al momento della richiesta di soccorso, sia agganciato allo stesso un rimorchio di qualsiasi tipologia, il Cliente/ conducente assicurato con Dallbogg è tenuto a sganciare il rimorchio per permettere al soccorritore il corretto traino del veicolo; saranno a carico del Cliente/conducente assicurato con Dallbogg eventuali costi extra dovuti al traino, da parte del soccorritore, del suddetto rimorchio.

La presente prestazione può essere erogata per un massimo di 3 volte nel corso della polizza; il numero massimo di interventi disponibili per il traino oppure per il dépannage è unico e cumulativo (3 interventi in totale). Il servizio è erogabile esclusivamente su territorio italiano per mezzi la cui massa a pieno carico superi i 3,5 t ma sia inferiore o pari a 44 t (F.2 su carta di circolazione).

Il servizio è erogabile altresì su tutte le arterie urbane, extraurbane ed autostradali facenti parte del territorio Italiano.

INDENNIZZO PER TRAINO NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E SVIZZERA

Nel caso in cui l'Assicurato richieda la prestazione TRAINO di cui sopra da uno dei paesi dell'Unione Europea e Svizzera, la prestazione non sarà erogata in forma diretta ma mediante l'indennizzo di un'importo di **€ 15,00** per km di raggio entro il massimo di **€ 549,00** per prestazione erogata, fatto salvo il limite di prestazioni di cui al punto precedente.

Affinché l'Assicurato possa fruire dell'indennizzo suindicato deve sostenere i costi del Traino all'Estero e farsi rilasciare regolare fattura/ricevuta a suo nome.

DEPANNAGE

Qualora il veicolo si trovi, a seguito di incidente stradale, nella situazione di non potersi muovere autonomamente, Dallbogg, tramite la Struttura Organizzativa, valuterà l'entità ed il tipo di guasto, nonché la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, dopo aver accertato la disponibilità di una Officina Mobile.

Se si dovesse riscontrare l'impossibilità di riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa, ne organizzerà il traino con le modalità di cui al punto TRAINO. Saranno a carico del Cliente/conducente assicurato con Dallbogg i costi relativi alle parti eventualmente utilizzate per l'intervento d'urgenza ed ogni altra spesa inerente la riparazione del veicolo.

La presente prestazione può essere erogata per un massimo di 3 volte nel corso della validità di polizza; il numero massimo di interventi disponibili per il traino oppure per il dépannage è unico e cumulativo (3 interventi in totale). Servizio erogabile esclusivamente su territorio italiano per mezzi la cui massa a pieno carico superi i 3,5 t ma sia inferiore o pari a 44 t (F.2 su carta di circolazione).

Servizio erogato su tutte le arterie urbane, extraurbane ed autostradali facenti parte del territorio Italiano.

INDENNIZZO IN CASO DI RECUPERO DEL VEICOLO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE

Nel caso in cui, a seguito di incidente stradale, sia necessario rimettere il veicolo o l'intero convoglio in carreggiata tramite un'operazione di Recupero, la Società si fa carico delle spese relative al Recupero fino ad un massimo per intervento di **€ 1.300,00**; i costi in eccesso saranno a carico del Contraente. La presente prestazione può essere erogata per un massimo di 3 volte nel corso della validità di polizza; il numero massimo di interventi disponibili per il traino, per il dépannage ed il Recupero è unico e cumulativo (3 interventi in totale). Indennizzo riconosciuto esclusivamente per interventi su territorio italiano e per mezzi la cui massa a pieno carico superi i 3,5 t ma sia inferiore o pari a 44 t (F.2 su carta di circolazione).

RIENTRO VIAGGIATORI

Qualora il veicolo, a seguito di guasto e/o sinistro, restasse immobilizzato (e ciò comporti una sosta forzata del Cliente/conducente assicurato con Dallbogg per almeno due notti in quanto è impossibilitato al rientro con il mezzo presso il luogo di domicilio/residenza), Dallbogg indennizzerà all'Assicurato una somma massima di **€ 150,00** per sinistro relativamente alle spese di trasporto con mezzi pubblici (treno/aereo) per rientrare nel proprio domicilio/residenza a condizione che venga presentata documentazione attestante la spesa.

OPZIONE GOLD

TRAINO

Qualora il veicolo, a seguito di guasto e/o sinistro, abbia subito danni tali da non potersi muovere autonomamente, Dallbogg, tramite la Struttura Organizzativa, invierà sul luogo di fermo un mezzo di soccorso per trainare il veicolo gratuitamente e senza limite chilometrico fino al più vicino centro di assistenza convenzionato; nel caso in cui l'assicurato volesse trainare il veicolo presso un diverso centro riparazioni, il chilometraggio incluso nel servizio sarà di 50 km dal luogo di fermo; nel caso in cui il luogo di fermo sia su una strada a pedaggio (autostrada o tangenziale), il chilometraggio incluso nel servizio sarà di 40 km dalla prima uscita disponibile. Nessun altro costo verrà richiesto all'assicurato nel raggio chilometrico indicato. I chilometri che eccedono il raggio suindicato saranno a carico dell'Assicurato secondo le tariffe nazionali vigenti e comunicate dalla Centrale Operativa al momento della richiesta di soccorso.

Le spese di traino saranno, altresì, a carico del Cliente/conducente assicurato con Dallbogg qualora il veicolo abbia subito il sinistro, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). A meno che non sia diversamente previsto, nel caso in cui il veicolo del Cliente/conducente assicurato con Dallbogg sia munito di gancio di traino e, al momento della richiesta di soccorso, sia agganciato allo stesso un rimorchio di qualsiasi tipologia, il Cliente/ conducente assicurato con Dallbogg è tenuto a sganciare il rimorchio per permettere al soccorritore il corretto traino del veicolo; saranno a carico del Cliente/conducente assicurato con Dallbogg eventuali costi extra dovuti al traino, da parte del soccorritore, del suddetto rimorchio.

La presente prestazione può essere erogata per un massimo di 3 volte nel corso della polizza; il numero massimo di interventi disponibili per il traino oppure per il dépannage è unico e cumulativo (3 interventi in totale). Il servizio è erogabile esclusivamente su territorio italiano per mezzi la cui massa a pieno carico superi i 3,5 t ma sia inferiore o pari a 44 t (F.2 su carta di circolazione).

Il servizio è erogabile altresì su tutte le arterie urbane, extraurbane ed autostradali facenti parte del territorio Italiano.

INDENNIZZO PER TRAINO NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E SVIZZERA

Nel caso in cui l'Assicurato richieda la prestazione TRAINO di cui sopra da uno dei paesi dell'Unione Europea e Svizzera, la prestazione non sarà erogata in forma diretta ma mediante l'indennizzo di una somma di **€ 15,00** per km di raggio entro il massimo di **€ 549,00** per prestazione erogata, fatto salvo il limite di prestazioni di cui al punto precedente.

Affinché l'Assicurato possa fruire dell'indennizzo suindicato deve sostenere i costi del Traino all'Estero e farsi rilasciare regolare fattura/ricevuta a suo nome.

DEPANNAGE

Qualora il veicolo si trovi, a seguito di incidente stradale, nella situazione di non potersi muovere autonomamente, Dallbogg, tramite la Struttura Organizzativa, valuterà l'entità ed il tipo di guasto, nonché la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, dopo aver accertato la disponibilità di una Officina Mobile.

Se si dovesse riscontrare l'impossibilità di riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa, ne organizzerà il traino con le modalità di cui al punto TRAINO. Saranno a carico del Cliente/conducente assicurato con Dallbogg i costi relativi alle parti eventualmente utilizzate per l'intervento d'urgenza ed ogni altra spesa inerente la riparazione del veicolo.

La presente prestazione può essere erogata per un massimo di 3 volte nel corso della validità di polizza; il numero massimo di interventi disponibili per il traino oppure per il dépannage è unico e cumulativo (3 interventi in totale). Servizio erogabile esclusivamente su territorio italiano per mezzi la cui massa a pieno carico superi i 3,5 t ma sia inferiore o pari a 44 t (F.2 su carta di circolazione).

Servizio erogato su tutte le arterie urbane, extraurbane ed autostradali facenti parte del territorio Italiano.

INDENNIZZO IN CASO DI RECUPERO DEL VEICOLO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE

Nel caso in cui, a seguito di incidente stradale, sia necessario rimettere il veicolo o l'intero convoglio in carreggiata tramite un'operazione di Recupero, la Società si fa carico delle spese relative al Recupero fino ad un massimo per intervento di **€ 1.300,00**; i costi in eccesso saranno a carico del Contraente. La presente prestazione può essere erogata per un massimo di 3 volte nel corso della validità di polizza; il numero massimo di interventi disponibili per il traino, per il dépannage ed il Recupero è unico e cumulativo (3 interventi in totale). Indennizzo riconosciuto esclusivamente per interventi su territorio italiano e per mezzi la cui massa a pieno carico superi i 3,5 t ma sia inferiore o pari a 44 t (F.2 su carta di circolazione).

RIENTRO VIAGGIATORI

Qualora il veicolo, a seguito di guasto e/o sinistro, restasse immobilizzato (e ciò comporti una sosta forzata del Cliente/conducente assicurato con Dallbogg per almeno due notti in quanto è impossibilitato al rientro con il mezzo presso il luogo di domicilio/residenza), Dallbogg indennizzerà all'Assicurato una somma massima di **€ 150,00** per sinistro relativamente alle spese di trasporto con mezzi pubblici (treno/aereo) per rientrare nel proprio domicilio/residenza a condizione che venga presentata documentazione attestante la spesa. L'indennizzo è erogato una sola volta e non si cumula con INDENNIZZO PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SOSTITUTIVA A SEGUITO DI SINISTRO oppure SPESE DI SOGGIORNO.

TRAINO DEL VEICOLO A SEGUITO DI FURTO CON RITROVAMENTO

Nel caso di ritrovamento del veicolo a seguito di Furto, la Società, tramite la Centrale Operativa, predisporrà il trasporto del veicolo presso il centro deposito più vicino oppure indicato dal Contraente entro un raggio massimo di 50 chilometri dal punto di ritiro. È possibile, dietro richiesta del Contraente, prolungare il traino oltre i 50 chilometri inclusi; in questo caso i chilometri in eccedenza saranno a carico del Contraente secondo le tariffe nazionali vigenti e comunicate dalla Centrale Operativa al momento della richiesta.

SPESE DI SOGGIORNO

Qualora il veicolo, a seguito di guasto e/o sinistro, restasse immobilizzato (e ciò comporti una sosta forzata del Cliente/conducente assicurato con Dallbogg per un massimo di due notti in quanto è impossibilitato al rientro con il mezzo presso il luogo di domicilio/residenza), Dallbogg indennizzerà, in alternativa alle spese di Rientro Viaggiatori, all'Assicurato una somma massima di € 140,00 per sinistro relativamente alle spese alberghiere sostenute a condizione che venga presentata documentazione attestante la spesa. L'indennizzo è erogato una sola volta e non si cumula con INDENNIZZO PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SOSTITUTIVA A SEGUITO DI SINISTRO oppure RIENTRO VIAGGIATORI.

INDENNIZZO PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SOSTITUTIVA A SEGUITO DI SINISTRO

A seguito dell'attivazione di una qualsiasi garanzia della presente sezione Assistenza, Dallbogg indennizzerà una somma massima di **€ 183,00** per sinistro nel caso in cui l'Assicurato prenda in noleggio un veicolo per la durata maggiore di 5 giorni e ne sostenga i costi a condizione che la società di noleggio non sia la stessa di quella che effettua la prestazione di Assistenza. Qualora ciò fosse, l'indennizzo è ridotto a **€ 50,00** per sinistro. L'indennizzo è erogato una sola volta e non si cumula con l'indennizzo RIENTRO VIAGGIATORI oppure SPESE DI SOGGIORNO.

OPZIONE PLATINUM

TRAINO

Qualora il veicolo, a seguito di guasto e/o sinistro, abbia subito danni tali da non potersi muovere autonomamente, Dallbogg, tramite la Struttura Organizzativa, invierà sul luogo di fermo un mezzo di soccorso per trainare il veicolo gratuitamente e senza limite chilometrico fino al più vicino centro di assistenza convenzionato Srl; nel caso in cui l'assicurato volesse trainare il veicolo presso un diverso centro riparazioni, il chilometraggio incluso nel servizio sarà di 50 km dal luogo di fermo; nel caso in cui il luogo di fermo sia su una strada a pedaggio (autostrada o tangenziale), il chilometraggio incluso nel servizio sarà di 40 km dalla prima uscita disponibile. Nessun altro costo verrà richiesto all'assicurato nel raggio chilometrico indicato. I chilometri che eccedono il raggio suindicato saranno a carico dell'Assicurato secondo le tariffe nazionali vigenti e comunicate dalla Centrale Operativa al momento della richiesta di soccorso.

Le spese di traino saranno, altresì, a carico del Cliente/conducente assicurato con Dallbogg qualora il veicolo abbia subito il sinistro, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). A meno che non sia diversamente previsto, nel caso in cui il veicolo del Cliente/conducente assicurato con Dallbogg sia munito di gancio di traino e, al momento della richiesta di soccorso, sia agganciato allo stesso un rimorchio di qualsiasi tipologia, il Cliente/

conducente assicurato con Dallbogg è tenuto a sganciare il rimorchio per permettere al soccorritore il corretto traino del veicolo; saranno a carico del Cliente/conducente assicurato con Dallbogg eventuali costi extra dovuti al traino, da parte del soccorritore, del suddetto rimorchio.

La presente prestazione può essere erogata per un massimo di 3 volte nel corso della polizza; il numero massimo di interventi disponibili per il traino oppure per il dépannage è unico e cumulativo (3 interventi in totale). Il servizio è erogabile esclusivamente su territorio italiano per mezzi la cui massa a pieno carico superi i 3,5 t ma sia inferiore o pari a 44 t (F.2 su carta di circolazione).

Il servizio è erogabile altresì su tutte le arterie urbane, extraurbane ed autostradali facenti parte del territorio Italiano.

INDENNIZZO PER TRAINO NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E SVIZZERA

Nel caso in cui l'Assicurato richieda la prestazione TRAINO di cui sopra da uno dei paesi dell'Unione Europea e Svizzera, la prestazione non sarà erogata in forma diretta ma mediante l'indennizzo di una somma di € 30,00 per km di raggio entro il massimo di € 1.000,00 per prestazione erogata, fatto salvo il limite di prestazioni di cui al punto precedente.

Affinché l'Assicurato possa fruire dell'indennizzo suindicato deve sostenere i costi del Traino all'Estero e farsi rilasciare regolare fattura/ricevuta a suo nome.

DEPANNAGE

Qualora il veicolo si trovi, a seguito di incidente stradale, nella situazione di non potersi muovere autonomamente, Dallbogg, tramite la Struttura Organizzativa, valuterà l'entità ed il tipo di guasto, nonché la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, dopo aver accertato la disponibilità di una Officina Mobile.

Se si dovesse riscontrare l'impossibilità di riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa, ne organizzerà il traino con le modalità di cui al punto TRAINO. Saranno a carico del Cliente/conducente assicurato con Dallbogg i costi relativi alle parti eventualmente utilizzate per l'intervento d'urgenza ed ogni altra spesa inerente la riparazione del veicolo.

La presente prestazione può essere erogata per un massimo di 3 volte nel corso della validità di polizza; il numero massimo di interventi disponibili per il traino oppure per il dépannage è unico e cumulativo (3 interventi in totale). Servizio erogabile esclusivamente su territorio italiano per mezzi la cui massa a pieno carico superi i 3,5 t ma sia inferiore o pari a 44 t (F.2 su carta di circolazione).

Servizio erogato su tutte le arterie urbane, extraurbane ed autostradali facenti parte del territorio Italiano.

INDENNIZZO IN CASO DI RECUPERO DEL VEICOLO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE

Nel caso in cui, a seguito di incidente stradale, sia necessario rimettere il veicolo o l'intero convoglio in carreggiata tramite un'operazione di Recupero, la Società si fa carico delle spese relative al Recupero fino ad un massimo per intervento di € 3.000,00; i costi in eccesso saranno a carico del Contraente. La presente prestazione può essere erogata per un massimo di 3 volte nel corso della validità di polizza; il numero massimo di interventi disponibili per il traino, per il dépannage ed il Recupero è unico e cumulativo (3 interventi in totale). Indennizzo riconosciuto esclusivamente per interventi su territorio italiano e per mezzi la cui massa a pieno carico superi i 3,5 t ma sia inferiore o pari a 44 t (F.2 su carta di circolazione).

RIENTRO VIAGGIATORI

Qualora il veicolo, a seguito di guasto e/o sinistro, restasse immobilizzato (e ciò comporti una sosta forzata del Cliente/conducente assicurato con Dallbogg per almeno due notti in quanto è impossibilitato al rientro con il mezzo presso il luogo di domicilio/residenza), Dallbogg indennizzerà all'Assicurato una somma massima di € 150,00 per sinistro relativamente alle spese di trasporto con mezzi pubblici (treno/aereo) per rientrare nel proprio domicilio/residenza a condizione che venga presentata documentazione attestante la spesa. L'indennizzo è erogato una sola volta e non si cumula con INDENNIZZO PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SOSTITUTIVA A SEGUITO DI SINISTRO oppure SPESE DI SOGGIORNO.

TRAINO DEL VEICOLO A SEGUITO DI FURTO CON RITROVAMENTO

Nel caso di ritrovamento del veicolo a seguito di Furto, la Società, tramite la Centrale Operativa, predisporrà il trasporto del veicolo presso il centro deposito più vicino oppure indicato dal Contraente entro un raggio massimo di 50 chilometri dal punto di ritiro. È possibile, dietro richiesta del Contraente, prolungare il traino oltre i 50 chilometri inclusi; in questo caso i chilometri in eccedenza saranno a carico del Contraente secondo le tariffe nazionali vigenti e comunicate dalla Centrale Operativa al momento della richiesta.

SPESE DI SOGGIORNO

Qualora il veicolo, a seguito di guasto e/o sinistro, restasse immobilizzato (e ciò comporti una sosta forzata del Cliente/conducente assicurato con Dallbogg per un massimo di due notti in quanto è impossibilitato al rientro con il mezzo presso il luogo di domicilio/residenza), Dallbogg indennizzerà, in alternativa alle spese di Rientro Viaggiatori, all'Assicurato una somma massima di **€ 140,00** per sinistro relativamente alle spese alberghiere sostenute a condizione che venga presentata documentazione attestante la spesa. L'indennizzo è erogato una sola volta e non si cumula con INDENNIZZO PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SOSTITUTIVA A SEGUITO DI SINISTRO oppure RIENTRO VIAGGIATORI.

INDENNIZZO PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SOSTITUTIVA A SEGUITO DI SINISTRO

A seguito dell'attivazione di una qualsiasi garanzia della presente sezione Assistenza, Dallbogg indennizzerà una somma massima di **€ 183,00** per sinistro nel caso in cui l'Assicurato prenda in noleggio un veicolo per la durata maggiore di 5 giorni e ne sostenga i costi a condizione che la società di noleggio non sia la stessa di quella che effettua la prestazione di Assistenza. Qualora ciò fosse, l'indennizzo è ridotto a **€ 50,00** per sinistro. L'indennizzo è erogato una sola volta e non si cumula con l'indennizzo RIENTRO VIAGGIATORI oppure SPESE DI SOGGIORNO.

ART. 15 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

A. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri riguardanti veicoli di massa, a pieno carico, superiori a 44 tonnellate o avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

B. Gli interventi sulle strade non raggiungibili dal mezzo di soccorso, in caso di fermo amministrativo, sequestro o ricovero del veicolo presso un deposito giudiziario. Sono altresì esclusi le auto d'epoca, i taxi ed i veicoli da gara.

C. Dallbogg e la Struttura Organizzativa non sono responsabili per incidenti subiti al veicolo dell'assicurato, smarrimento o furto di oggetti o parti del veicolo durante le operazioni di soccorso o spostamento, durante il viaggio e nel periodo di permanenza del veicolo nel luogo di ricovero. Sarà responsabilità del conducente rimuovere oggetti o cose dal veicolo che possano indurre al furto e controllare che le operazioni di trasporto del veicolo vengano svolte con diligenza e trasparenza. Dallbogg e la Struttura Organizzativa non sono responsabili altresì per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

D. Il diritto alle assistenze fornite da Dallbogg decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa e comunque non oltre € 650,00. Non sono comunque indennizzabili le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili

E. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Dallbogg non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

F. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

G. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

ART. 16 - Obblighi in caso di sinistro

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al **Numero 02 800 257 57** oppure, in caso di impossibilità a comunicare telefonicamente, può inviare una E-Mail a info@nemesiassistance.com

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita.
- Nome e Cognome
- Numero di Polizza
- Numero di targa del veicolo
- Modello del veicolo
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

Relativamente alle prestazioni che prevedono il rimborso/indennizzo di spese sostenute dall'Assicurato, le richieste (comprovate dalla documentazione indicata nel presente set informativo) devono essere inviate direttamente all'indirizzo E-Mail dallbogg@nemesiassistance.com.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.



Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. "GDPR")

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Regolamento"), Dallbogg (di seguito "Società") in qualità di "Titolare" del trattamento, i cui elementi identificativi sono sotto indicati, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei Suoi dati personali (1).

A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi servizi e prodotti connessi, come al fine di procedere all'attività di liquidazione dei sinistri, la Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Consenso - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Dati sensibili e giudiziari - Il consenso che Le chiediamo riguarda anche le eventuali categorie particolari di dati ("dati sensibili") (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela ("dati giudiziari") (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale previste dal Regolamento per la protezione dei dati personali.

Ambito di circolazione "interna" dei dati a fini assicurativi - I dati possono essere utilizzati da personale della Società cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.

Responsabili del trattamento - Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività strumentali per conto della Società, queste ultime agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento e sotto la direzione ed il controllo della Società (lettera b di nota 7 nonché nota 10).

Comunicazione a terzi della catena assicurativa - Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti come autonomi titolari appartenenti al settore assicurativo – come per la redistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione - o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica. Tali soggetti operano in Italia o all'estero – sia in paesi UE che in paesi extra UE - come autonomi titolari, così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (7). In tal caso, l'attività di trattamento è oggetto di specifiche garanzie di protezione dei dati mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.

Consenso per la catena assicurativa - Il consenso che Le chiediamo di esprimere riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a Insurance JSC Dallbogg: Life & Health, la cui sede: One Doctor G.M. Dimitrov blvd n. 1, 1172 – Sofia - Bulgaria.

Natura di fornitura di dati e consenso - Precisiamo che senza i Suoi dati ed il Suo consenso non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Trasferimento di dati all'estero per finalità assicurativa – Dato il carattere internazionale delle attività assicurative, i Suoi dati potranno essere trasmessi all'estero e trattati da entità terze, situate sul territorio dell'Unione europea e in paesi extra-Ue; in tali circostanze, i trasferimenti sono indirizzati ad entità terze che agiscono in totale autonomia come distinti titolari del trattamento (7) oppure sono effettuati per l'esecuzione di attività strumentali per conto del Titolare svolte da entità che agiscono in qualità di responsabili del trattamento (lettera b di nota 7

nonché nota 10). In entrambi i casi il trasferimento estero dei dati è oggetto di specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.

B) **Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali**

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Pertanto, Le chiediamo di esprimere il consenso facoltativo per il trattamento di Suoi dati non sensibili da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività di marketing diretto e promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi, manifestazioni a premi contattandola attraverso canali automatizzati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: email, SMS, MMS, fax, social) o canali tradizionali (telefonate da parte di un operatore o invio postale).

C) **Acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore**

Poiché i dati personali necessari a fornirLe i servizi di cui al punto (A) possono essere già presenti nella banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore dei servizi e/o prodotti assicurativi, la Società, previo Suo esplicito consenso, potrà acquisire tramite procedura informatica tali dati dalla banca dati di cui sopra. Qualora non intenda concedere il consenso a tale acquisizione automatica i dati verranno raccolti presso di Lei, da parte dell'operatore incaricato dall'intermediario collocatore, al momento della richiesta di stipulazione del contratto.

D) **Comunicazione a terzi per finalità accessorie a quelle assicurative** – Al fine di migliorare l'esecuzione del rapporto intercorrente con la Società ovvero per agevolare l'accesso a servizi strumentali e accessori a quelli assicurativi, i Suoi dati personali non rientranti nelle categorie di dati sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti terzi che, nell'erogazione dei servizi connessi alle predette finalità, agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati, ma avrà effetto solo sui servizi accessori. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati. L'elenco completo e aggiornato di tali soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo a Insurance JSC DallBogg: Life & Health, One Doctor G.M. Dimitrov blvd n. 1, 1172 - Sofia Bulgaria.

E) **Categorie di dati trattati**

I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei punti precedenti, rientrano nelle seguenti categorie:

- dati anagrafici;
- dati economici;
- dati sensibili;
- dati giudiziari.

F) **Modalità di uso dei dati personali**

I dati sono trattati ⁽⁹⁾ dalla nostra Società – titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali, partecipazioni a manifestazioni a premi; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all'estero – in Paesi della UE o fuori della UE e, in questo caso, con adeguate garanzie contrattuali - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati solo da dipendenti e collaboratori adeguatamente formati nell'ambito delle specifiche funzioni assegnate e in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati e/o trasferiti. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di attività di intermediazione assicurativa a favore della Società oppure di natura tecnica o organizzativa ⁽¹⁰⁾, agendo come responsabili e/o incaricati del trattamento sotto la direzione e il controllo della Società nella sua qualità di Titolare; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati in qualità di titolari autonomi. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, quindi, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Insurance JSC DallBogg: Life & Health, One Doctor G.M. Dimitrov blvd n. 1, 1172 - Sofia Bulgaria ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

G) Conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella presente informativa, per l'espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini prescrizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Società. Trascorso tale termine i Suoi dati saranno cancellati e/o distrutti.

H) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla legge, e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di un legittimo interesse dei singoli titolari (17). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro addetto per il riscontro con gli interessati, presso DallBogg. Con le predette modalità potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato in precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo legge.

I) Titolare del trattamento

Titolari del trattamento dei dati personali è Insurance JSC DallBogg: Life & Health, email privacy@dallbogg.it

L) Data Protection Officer

L'Azienda si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection Officer "DPO").

Il DPO può essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@dallbogg.it

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa" - apponendo la Sua firma.

NOTE

1 Come previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7 punto d e punto e); altri soggetti pubblici (v. nota 7 punto f e punto g).

4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5 Cioè dati di cui all'art. 9 del Regolamento, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;

- b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;(v. tuttavia anche nota 10);
- c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- d. ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- e. organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali:
- Assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma) per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi
 - Assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;
 - Assicurazioni furto: ULAV Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
 - Assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - Assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - Assicurazioni R.C. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati R.C. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima;
 - Ufficio Centrale Italiano - UCI S.C.A.R.L. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
 - Assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torre bianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;
- f. CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione

coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137; quali: UIF – Unità di Informazione Finanziaria (Largo Bastia n° 35 Roma) in ottemperanza al D. Lgs. n° 231/2007, concernente la prevenzione e l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Casellario Centrale Infortuni (Via Roberto Ferruzzi, 38 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Piazza Augusto Imperatore, 27 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Casellario centrale dei Pensionati; Anagrafe tributaria (Via Mario Carucci, 99 - Roma) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); Organi di controllo, altre Autorità ed Agenzie Fiscali quali ad esempio: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS (Via del Quirinale 21 - Roma) e Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - Roma), Agenzia delle Entrate; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui alle lettere precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Titolare del Trattamento.

g. nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. stradale gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

8 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

9 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 2 del Regolamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modificazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

10 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7 punto b).

11 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-21 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti del titolare o qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio.

12 L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet.